

Conferimento d'azienda: perizia ed effetti fiscali

Per la sua efficienza sotto il profilo civilistico e fiscale, il conferimento è lo strumento principe per le riorganizzazioni delle aziende costantemente alle prese con aggregazioni o dismissioni di rami.

Il conferimento d'azienda è stato oggetto nel corso del 2008 di importanti novità che ne hanno modificato la disciplina sia civilistica sia fiscale. Sul piano civilistico, il recente D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (entrato in vigore il 30 settembre 2008) - in attuazione della direttiva 2006/68/Ce - ha eliminato la necessità, a determinate condizioni, per i conferimenti in natura in S.p.A., della relazione di stima dell'esperto nominato dal tribunale, semplificando così l'iter giuridico del conferimento d'azienda. Fiscalmente, la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto dal 2008 come regime ordinario del conferimento d'azienda la neutralità fiscale, abolendo la possibilità di applicare il c.d. regime realizzativo, e ha introdotto un'imposta sostitutiva applicabile su opzione del conferitario, che voglia ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell'operazione.

Neutralità fiscale del conferimento d'azienda

Dal 2008, il regime fiscale ordinario del conferimento d'azienda è la c.d. neutralità fiscale, secondo cui l'operazione non genera plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili per il conferente e i costi fiscali dell'azienda conferita si trasmettono dal conferente al conferitario (c.d. continuità dei valori fiscali dei beni). In particolare, presupposto affinché l'operazione non generi elementi di reddito rilevanti sono:

- che il conferente assuma, come valore delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda;
- che il conferitario attribuisca agli elementi dell'attivo e del passivo relativi all'azienda ricevuta il valore fiscale che essi avevano presso il conferente (cfr. tab. a pag. 39).

NOTA BENE

Dal 2008 il regime fiscale ordinario del conferimento d'azienda è la c.d. neutralità fiscale.

E' evidente che il predetto regime di continuità dei valori fiscali determina un disallineamento tra valore fiscalmente riconosciuto e valore contabile dei beni. Questo disallineamento si traduce, per la società conferitaria, in minori ammortamenti fiscalmente deducibili. Nel caso ipotizzato nell'esempio in tabella a pag. 39, Beta dovrà assumere quale base di calcolo per l'ammortamento fiscale del fabbricato il suo vecchio costo fiscale di 10, senza poter tener conto del maggior valore di iscrizione in bilancio dello stesso. Prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, le società coinvolte potevano decidere di applicare all'operazione il regime c.d. realizzativo, che consentiva alla conferitaria di considerare come costo fiscale dei beni costituenti l'azienda il loro nuovo valore di iscrizione in bilancio, fruendo così di maggiori deduzioni fiscali a titolo di ammortamento. D'altra parte, però, detto maggior valore contabile dei beni riconosciuto fiscalmente generava una plusvalenza tassabile per la conferente, da assoggettare alle imposte ordinarie sul reddito.

Imposta sostitutiva sui maggiori valori contabili

La Finanziaria 2008, mentre, da un lato, ha eliminato il regime realizzativo per i conferimenti d'azienda, dall'altro, ha introdotto la possibilità per la società conferitaria di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito del conferimento optando per il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte ordinarie (di Ires e Irap) (cfr. tab. a pag. 40). In sostanza, la società Beta può assumere come costo fiscale dei beni costituenti l'azienda il loro nuovo valore contabile, a condizione che sul maggior valore ad essi attribuito versi una imposta sostitutiva le cui aliquote sono: 12 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, 14 per cento sulla parte dei maggiori valori tra 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di euro (cfr. tab. a pag. 41).

La possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale (c.d. affrancamento) dei maggiori valori iscritti è limitata alle immobilizzazioni materiali (per esempio, fabbricati, impianti) e immateriali (per esempio, marchio). E', invece, esclusa per le immobilizzazioni finanziarie (per esempio, partecipazioni societarie) e per i beni iscritti nell'attivo circolante (per esempio, beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa).

Il vantaggio dell'affrancamento per la conferitaria è la deducibilità fiscale, anche a titolo di ammortamento, del nuovo valore di iscrizione dei beni. L'imposta sostitutiva verrebbe quindi recuperata attraverso risparmi d'imposta nel corso del periodo di ammortamento fiscale dei cespiti: a maggiori deduzioni fiscali corrisponde, infatti, una minore base imponibile da assoggettare a Ires e Irap (applicate, rispettivamente, al 27,5 per cento e 3,9 per cento). Ovviamente, la convenienza del nuovo regime dell'imposta sostitutiva diminuirà laddove si prevede di produrre perdite future, ovvero se per il bene oggetto di affrancamento la legge fiscale prevede aliquote di ammortamento molto basse (per esempio, fabbricati o marchi).

NOTA BENE

La conferitaria può chiedere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a bilancio pagando un'imposta sostitutiva.

Un altro vantaggio derivante dall'imposta sostitutiva per la conferitaria è il realizzo di una minore plusvalenza da assoggettare alle imposte ordinarie in sede di eventuale successiva cessione del bene affrancato. Il nuovo costo fiscale del bene, da confrontare con il prezzo di cessione per determinare la plusvalenza tassabile, sarà infatti pari al maggior valore di iscrizione in bilancio (e quindi, per il fabbricato dell'esempio, pari a 18). In realtà, il legislatore ha voluto impedire che l'opzione per la sostitutiva abbia il solo fine di vendere i beni immediatamente dopo il conferimento ed evitare di scontare le imposte ordinarie sulla plusvalenza così realizzata. Ha quindi stabilito che, mentre ai fini dell'ammortamento il maggior valore affrancato si considera nuovo costo fiscale dei beni sin dal periodo di esercizio dell'opzione, in caso di realizzo del bene (per esempio, cessione del fabbricato) si dovrà attendere il quarto periodo di imposta successivo all'opzione per vedere riconosciuto il maggior valore assoggettato alla sostitutiva. Se, per esempio, la società Beta vendesse il fabbricato prima del decorso dei tre periodi di imposta richiesti, gli effetti del regime sostitutivo si annullerebbero, nel senso che la società Beta dovrebbe determinare la plusvalenza realizzata con la cessione assumendo come costo fiscale del fabbricato il vecchio valore fiscalmente riconosciuto (10), scontare le imposte ordinarie sulla plusvalenza così determinata ed eventualmente scomputare dalle imposte dovute la sostitutiva nel frattempo già versata.

NEUTRALITA' FISCALE DEL CONFERIMENTO D'AZIENDA				
<p>Esempio: la società Alfa, che produce e commercia computer, decide di conferire nella società Beta la propria azienda trasferendole impianti e macchinari (costo fiscale pari a 5), il fabbricato dove si trova la sede dell'impresa (costo fiscale pari a 10) e debiti pari a 3. Il valore fiscale dell'azienda conferita (uguale alla somma algebrica del valore fiscale dei singoli elementi dell'attivo e del passivo conferiti) è 12 (5 + 10 - 3). L'azienda ha però un valore effettivo di 20, dovuto al maggior valore di mercato del fabbricato.</p>				
<p>Società Alfa prima del conferimento (valore fiscale 12; valore effettivo 20)</p>				
Impianti	5		Debiti	3
Fabbricato	10			
<p>Assumiamo che il conferitario iscriva in bilancio i beni ricevuti al loro valore effettivo (e quindi il fabbricato a 18) : a fini fiscali, egli dovrà però attribuire ad essi il costo fiscale che avevano presso la società Alfa (e quindi al fabbricato, il costo fiscale di 10). Allo stesso modo, la conferente Alfa dovrà attribuire alla partecipazione nella società Beta il vecchio costo fiscale complessivo dell'azienda (pari a 12).</p>				
<p>Alfa dopo il conferimento (valore fiscale 12; valore effettivo 20)</p>		<p>Beta dopo il conferimento (valore fiscale 12; valore effettivo 20)</p>		
Partecipazione	20	Impianti	5	Debiti
		Fabbricato	18	Capitale sociale
				3
				20

NOTA BENE

Il vantaggio dell'affrancamento per la conferitaria è la deducibilità fiscale, anche a titolo di ammortamento, del nuovo valore di iscrizione dei beni.

Un ultimo aspetto da evidenziare: il regime della sostitutiva si applica su opzione della conferitaria e produce effetti solo nei confronti di quest'ultima. In altri termini, la società conferente (Alfa) dovrà in ogni caso assumere come costo fiscale della partecipazione il vecchio valore fiscale dell'azienda (12). Il disallineamento tra costo fiscale e valore di

iscrizione della partecipazione, tuttavia, pesa meno alla conferente, visto che, per un verso, non può ammortizzare la partecipazione societaria e, per l'altro, generalmente, fruisce della esenzione (parziale) dalle imposte ordinarie sulla plusvalenza conseguita in sede di cessione (soggetta ad Ires solo per il 5 per cento).

FINANZIARIA 2008 E CONFERIMENTI D'AZIENDA
I conferimenti d'azienda possono essere effettuati esclusivamente in regime di neutralità fiscale
La conferitaria può affrancare fiscalmente i maggiori valori contabili pagando un'imposta sostitutiva del 12 per cento (14% sui maggiori valori tra 5 e 10 milioni di euro e 16% sui maggiori valori oltre 10 milioni di euro)

Imposte indirette

Sul piano delle imposte indirette, il conferimento d'azienda è operazione che non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, in quanto per espressa disposizione normativa non si considera una cessione di beni (art. 2, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 633/1972).

Anche ai fini delle altre imposte indirette, inoltre, il conferimento è soggetto ad un regime di favore: l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali (se l'azienda include immobili) si applicano nella misura fissa di 168 euro, e non con le ordinarie aliquote proporzionali.

Conferimento di servizi

Come è noto, la riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6/2003 ha introdotto la possibilità di conferire in una società opere o servizi. In altri termini, accanto a conferimenti in denaro e a conferimenti di crediti e beni in natura, è oggi possibile apportare in una società una prestazione lavorativa, ricevendo in cambio quote rappresentative del capitale sociale (in caso di S.r.l.) o strumenti finanziari (in caso di S.p.A.).

In particolare, per le S.r.l. il conferente riceve, in contropartita dell'obbligo di prestare una determinata opera o servizio, una quota rappresentativa del capitale sociale. Come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005, n. 35, all'atto del conferimento e, quindi, dell'assunzione dell'obbligo di effettuare l'opera o il servizio, la società conferitaria iscriverà nell'attivo dello stato patrimoniale (credito verso soci) un importo pari alla quota di capitale attribuita al socio conferente. Poi, man mano che la prestazione

viene eseguita, la conferitaria imputerà il relativo costo a conto economico riducendo di pari importo la voce iscritta nell'attivo fino alla sua completa estinzione. Fiscalmente detto costo sarà deducibile per la conferitaria secondo le regole generali, mentre per il conferente lo stesso importo costituirà reddito tassabile (di impresa, lavoro dipendente o autonomo, a seconda dell'attività prestata).

Nelle S.p.A. il meccanismo è simile ma non identico. In particolare, a garanzia dell'integrità del capitale sociale per le S.p.A. vige il divieto - imposto dal diritto comunitario - di conferire opere o servizi. Il legislatore italiano ha quindi previsto come alternativa la possibilità di apportare opere o servizi ricevendo in cambio strumenti finanziari, vale a dire titoli che (a differenza delle azioni) rappresentano poste del passivo diverse dal capitale sociale ma (come le azioni) attribuiscono diritti patrimoniali (per esempio, diritto agli utili) o amministrativi (di gestione), escluso però il diritto di voto nell'assemblea generale.

NOTA BENE

Con la riforma societaria è consentito conferire in una società anche opere o servizi, comprese prestazioni lavorative.

Novità in materia di perizia

Sempre a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, per il conferimento d'azienda è richiesta una relazione di stima di un esperto indipendente che assicuri l'equità dei valori attribuiti ai beni conferiti. Mentre per le S.r.l. la perizia può essere redatta da un esperto nominato dalle stesse parti coinvolte (per esempio, la conferente), per le S.p.A. l'esperto doveva essere nominato dal tribunale (art. 2343 cod. civ.).

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI CONTABILI	
Aliquota	Maggiori valori
12%	fino a 5 milioni di euro
14%	da 5 a 10 milioni di euro
16%	oltre 10 milioni di euro

Esercitando una facoltà concessa dal diritto comunitario, il legislatore italiano con il recente D.Lgs. n. 142/2008 ha modificato la disciplina sulla perizia per le S.p.A., eliminandone l'obbligo a determinate condizioni. In particolare, per i conferimenti di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario la relazione dell'esperto designato dal tribunale non è più necessaria quando il valore ad essi attribuito è uguale o inferiore al prezzo medio al quale sono stati negoziati in mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Per gli altri conferimenti di beni in natura o crediti (tra i quali rientra il conferimento d'azienda), l'obbligo della perizia giurata è venuto meno quando è soddisfatta una delle due seguenti condizioni (cfr. grafico a pag. 42) :

- il valore attribuito ai beni conferiti corrisponde al valore equo risultante da un bilancio approvato da non più di un anno e sottoposto a revisione legale, a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;
- il valore attribuito ai beni conferiti corrisponde al valore equo risultante dalla valutazione compiuta, non più di sei mesi prima del conferimento, da un esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità .

NOTA BENE

Nelle S.r.l. il conferente riceve in contropartita dell'obbligo o del servizio una quota rappresentativa del capitale sociale.

Il testo normativo non è del tutto chiaro. Per soddisfare la prima delle due condizioni viste sopra, si richiede un bilancio soggetto a revisione legale da cui risulti un valore equo. Sembrerebbe, quindi, che possano beneficiare dell'esonero dalla perizia giurata soltanto le società che hanno l'obbligo di legge di certificazione del bilancio (di esercizio e consolidato) da parte di una società di revisione, vale a dire, le S.p.A. quotate, che peraltro hanno anche l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali (Ias), i quali prevedono la valutazione a fair value , a differenza dei principi italiani. Non sembrerebbe, quindi, sufficiente ad integrare la condizione richiesta che il bilancio, anche se Ias, sia certificato per volontà della società . La relazione di stima dell'esperto nominato dal tribunale potrebbe comunque essere sostituita dalla valutazione di cui al secondo punto visto sopra. Anche qui però la norma lascia aperti dubbi interpretativi. Anzitutto, non è chiaro se il requisito dell'indipendenza richiede che l'esperto sia nominato da un terzo, diverso dalla conferente e dalla società conferitaria (anche se non necessariamente dal tribunale), ovvero se l'esperto possa essere scelto dalle parti coinvolte, come avviene per le S.r.l. Inoltre, il requisito della adeguata e comprovata professionalità sembra richiamare l'analoga condizione prevista per le S.r.l., dove l'esperto deve essere iscritto in appositi albi

(registro dei revisori contabili o albo speciale delle società di revisione, ex art. 2465 cod. civ.). Tuttavia, per le S.p.A. manca l'espressa menzione dell'iscrizione negli appositi albi e se ne potrebbe desumere che la adeguata professionalità dell'esperto possa essere dimostrata in altro modo. Nonostante le incertezze interpretative, l'iter legale del conferimento d'azienda risulta in ogni caso semplificato, non richiedendo più l'intervento dell'esperto designato dal tribunale. Inoltre, per le società quotate e relativi gruppi, non occorre più neanche la valutazione di un perito ad hoc. Certo, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sui dubbi sollevati per dare maggiore certezza agli operatori che intendessero fruire della nuova disciplina.

Conseguenze pratiche

Alla luce di quanto finora evidenziato, sembra abbastanza evidente come il legislatore cerchi di adeguare la disciplina normativa al contesto operativo delle imprese, costantemente alle prese con aggregazioni, riorganizzazioni, o dismissioni di rami non più core .

Il conferimento diventa ora, forse, lo strumento principe per le riorganizzazioni aziendali menzionate, sia per eventuali trasferimenti a terzi, sia per ristrutturazioni societarie all'interno dello stesso gruppo.

Infatti, il conferimento d'azienda è molto efficiente sotto il profilo civilistico, sia perchè è effettuato intragruppo e, quindi, con facilità di realizzare anche una assemblea totalitaria della conferitaria, sia perchè non c'è neanche più bisogno di attendere i tempi di nomina del perito da parte del tribunale e quelli poi di predisposizione vera e propria della perizia. E' poi molto efficiente anche dal punto di vista fiscale, perchè è assolutamente neutrale sia sotto il profilo delle imposte dirette che di quelle indirette.

Per dare un'idea di possibili espressioni concrete dell'utilità del conferimento d'azienda, si pensi ai casi che seguono:

- come già accennato, il conferimento d'azienda in una nuova società seguito dalla cessione delle azioni o quote a terzi si risolverà in atti di diritto civile di semplice attuazione (conferimento, costituzione della newco, cessione delle azioni o quote) e in una sostanziale intassabilità del cedente (solo il 27,5 per cento del 5 per cento della plusvalenza);
- il conferimento di un particolare ramo d'azienda in una nuova società, che si concentrerà su quell'attività per meglio svilupparla, risulterà essere di facile attuazione sul piano del diritto civile e potrà consentire risparmi fiscali anche importanti attraverso l'opzione per l'imposta sostitutiva. Si immagini, per esempio, una società industriale o farmaceutica che conferisca il ramo d'azienda ricerca in una nuova società interamente posseduta. Se nell'ambito del ramo viene conferito anche un brevetto appena registrato, il cui valore effettivo viene fatto emergere contabilmente con il conferimento, la conferente realizzerà una plusvalenza non tassata mentre la conferitaria, optando per l'imposta sostitutiva, pagherà il 12 per cento sul valore del brevetto che verrà poi ammortizzato nel corso degli anni ad un'aliquota di circa il 31 per cento.

Purtroppo, le suddette situazioni non sono disponibili alle imprese che adottano i principi contabili internazionali in bilancio. Infatti, gli Ias non consentono alla conferitaria la rivalutazione delle attività conferite se la maggioranza della conferitaria è di proprietà del conferente. Sarebbe forse opportuno che dal legislatore fosse trovato un modo per consentire che un incentivo quale l'imposta sostitutiva sui conferimenti per effettuare riorganizzazioni aziendali sia disponibile anche ai soggetti Ias, che possono utilizzare la norma soltanto per l'avviamento e per i marchi.

NOTA BENE



Nelle S.p.A. il conferente che apporti opere o servizi può ricevere in cambio strumenti finanziari.

(1) D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, Attuazione della direttiva 2006/46/Ce che modifica le direttive 78/660/Cee, 83/349/CEE, 86/635/Cee e 91/674/Cee, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, in G.U. 6 novembre 2008, n. 260.